CONTRATTO DI VENDITA E GARANZIA PER L'ACQUISTO DI CUCCIOLI DI CANI

Tra

Il Sig./La Sig.ra (Venditore): .....

Nato/a a ..... il ..... C.F./P. IVA .....

Residente / sede in .....

Recapito / e-mail .....

di seguito "Venditore".

E

Il Sig./La Sig.ra (Acquirente): .....

Nato/a a ..... il ..... C.F. .....

Residente in .....

Recapito / e-mail .....

di seguito "Acquirente".

Premesso che

- Il Venditore è proprietario/detentore legittimato alla vendita del soggetto canino descritto nel presente contratto;
- il soggetto è registrato nel circuito associativo privato WDF – World Dog Federation ed è accompagnato dalla relativa certificazione genealogica privata, se indicata e allegata;
- la descrizione commerciale "simil" e la voce "razza fenotipicamente prevalente" individuano una tipologia morfologica dichiarata, non una certificazione di razza ufficiale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 529;
- il pedigree/certificato genealogico WDF è di natura privatistica, valido nel relativo circuito associativo, e non costituisce né sostituisce pedigree ENCI;
- il soggetto non risulta iscritto al Libro genealogico ufficiale italiano nel sistema ENCI/MASAF, salvo diversa documentazione ufficiale allegata;
- l'Acquirente riceve prima della sottoscrizione informazioni chiare e comprensibili sulla natura della descrizione fenotipica, della genealogia WDF e dei documenti consegnati.

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto della vendita e identificazione del soggetto

Il Venditore vende all'Acquirente, che accetta, il seguente soggetto canino:

Denominazione commerciale: simil .....

Razza fenotipicamente prevalente: .....

Standard cinotecnico di riferimento WDF visionabile sul sito web www.wdf-dog.com

Nome del cane: .....

Sesso: ..... Data di nascita: .....

Mantello / colore: .....

Microchip n.: .....

Certificazione genealogica WDF n.: .....

La denominazione riportata in questa scheda ha funzione descrittiva fenotipica e documentale. Non costituisce, di per sé, attestazione di iscrizione a un libro genealogico ufficiale ENCI/MASAF.

Art. 2 – Natura della certificazione genealogica e descrizione fenotipica

Le parti dichiarano e riconoscono che il soggetto è accompagnato dalla certificazione genealogica privata WDF indicata all'articolo 1 e consegnata nei termini del presente contratto.

Tale certificazione:

1. ha natura privatistica;
2. è emessa secondo i regolamenti e le registrazioni del circuito associativo WDF;
3. documenta, nei limiti dei dati registrati e delle verifiche effettivamente svolte, le ascendenze del soggetto;
4. ha validità nell'ambito del relativo sistema associativo;
5. non costituisce pedigree ENCI e non equivale all'iscrizione nel Libro genealogico ufficiale italiano;
6. non viene presentata come certificazione riconosciuta dal MASAF, salvo espressa documentazione ufficiale allegata.

La razza fenotipicamente prevalente indicata all'articolo 1 descrive le caratteristiche morfologiche riconducibili alla tipologia cinotecnica indicata, secondo lo standard dichiarato. La documentazione genealogica privata e l'eventuale deposito di materiale biologico non costituiscono, da soli, una verifica genetica della parentela: quest'ultima deve risultare da specifici esami effettivamente eseguiti e documentati.

La distinzione tra certificazione ufficiale e certificazione associativa privata non rappresenta alcuna valutazione negativa della qualità del soggetto o del lavoro di selezione e tracciabilità svolto dall'allevatore, nei limiti di quanto concretamente dimostrabile.

Art. 3 – Dichiarazioni di trasparenza del Venditore

Il Venditore dichiara:

a) di non avere rappresentato all'Acquirente il cane come iscritto all'ENCI, ove ciò non risulti documentalmente vero;

b) di non avere presentato il pedigree WDF come un pedigree ENCI o MASAF;

c) di avere chiarito che l'espressione "simil" e la razza fenotipicamente prevalente individuano la tipologia morfologica del soggetto;

d) di avere reso disponibili, prima della conclusione della vendita, i documenti genealogici e sanitari esistenti, distinguendo tra semplici registrazioni e verifiche DNA della parentela;

e) di utilizzare, nella propria comunicazione commerciale relativa a questo soggetto, dichiarazioni coerenti con la presente descrizione contrattuale.

Art. 4 – Consapevolezza e dichiarazioni dell'Acquirente

L'Acquirente dichiara espressamente:

a) di conoscere la denominazione commerciale "simil" e la razza fenotipicamente prevalente indicata all'articolo 1;

b) di sapere che il soggetto è registrato presso il circuito associativo privato WDF;

c) di sapere che il pedigree/certificato genealogico WDF non è un pedigree ENCI e non attribuisce iscrizione nel sistema ufficiale ENCI/MASAF;

d) di non aver ricevuto promessa di rilascio futuro di un pedigree ENCI, salvo diverso accordo scritto fondato su documentazione effettivamente idonea;

e) di avere potuto esaminare prima della firma la documentazione disponibile, chiedendo chiarimenti;

f) di essere informato che quanto dichiarato nel contratto non elimina le garanzie e i diritti inderogabili spettanti per legge.

Le presenti dichiarazioni attestano le informazioni ricevute dall'Acquirente, fatti salvi gli accertamenti sulla loro effettiva correttezza e i diritti inderogabili applicabili.

Art. 5 – Prezzo e modalità di pagamento

Prezzo totale concordato (euro): .....

Modalità di pagamento:

- Caparra / acconto di euro ..... versata il .....
- Saldo di euro ..... da versarsi il .....

Il Venditore rilascia quietanza con la sottoscrizione del presente contratto, ove il pagamento sia già avvenuto, oppure mediante separata ricevuta.

Art. 6 – Consegna e documentazione

La consegna del soggetto avverrà in data ..... presso .....

Ora effettiva di consegna: ..... Persona che effettua la consegna: .....

Documenti consegnati (barrare le caselle pertinenti):

- ☐ Libretto sanitario
- ☐ Documentazione anagrafica e microchip
- ☐ Certificazione veterinaria attestante le condizioni sanitarie, ove prescritta
- ☐ Copia della certificazione genealogica privata WDF
- ☐ Test sanitari e/o genetici eseguiti e disponibili
- ☐ Certificazione di verifica parentale DNA, soltanto se eseguita
- ☐ Ulteriore documentazione informativa per la gestione del cucciolo

Eventuali documenti da integrare e data di consegna concordata: .....

Art. 7 – Stato sanitario del cane

Il Venditore dichiara che, sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili alla consegna, lo stato sanitario del cane è quello risultante dai documenti veterinari allegati e dalle osservazioni comunicate. Eventuali patologie o condizioni conosciute sono riportate di seguito o nell'allegato sanitario.

Condizioni o osservazioni note: .....

Restano ferme le garanzie e i rimedi previsti dalla legge, secondo la qualità delle parti e le disposizioni applicabili.

Art. 8 – Destinazione del cane

L'Acquirente dichiara di acquistare il cane per la seguente finalità (barrare):

- ☐ Compagnia
- ☐ Allevamento nel circuito associativo WDF
- ☐ Esposizioni / eventi del circuito WDF
- ☐ Altra finalità: .....

Il Venditore non garantisce l'ammissione del soggetto a libri genealogici, esposizioni, selezioni o manifestazioni di sistemi diversi dal circuito WDF, inclusi ENCI/FCI, salvo espressa e verificabile documentazione contraria.

Art. 9 – Adempimenti dell'Acquirente e verifiche veterinarie

L'Acquirente si impegna, nell'interesse del benessere del cucciolo, a sottoporlo a una visita presso un veterinario di fiducia preferibilmente entro 48 ore dalla consegna e a comunicare tempestivamente al Venditore eventuali patologie o problematiche rilevanti riscontrate, allegando la documentazione disponibile.

E-mail del Venditore per le comunicazioni: .....

L'Acquirente è invitato a inviare un attestato della visita entro 24 ore dal relativo svolgimento, quando possibile. In caso di sospetto di patologie infettive, incluse cimurro e parvovirosi, l'Acquirente dovrà dare priorità all'assistenza veterinaria necessaria e informare il Venditore senza ingiustificato ritardo.

Salve le situazioni di urgenza o impossibilità, le parti si consulteranno sulle ulteriori verifiche da effettuare. La mancata trasmissione dell'attestato entro i termini indicati non comporta automaticamente rinuncia ai diritti o alle garanzie inderogabili stabiliti dalla legge.

L'Acquirente dichiara di avere esaminato il cucciolo al momento della consegna e annota gli eventuali vizi apparenti di seguito:

.....

Art. 10 – Decesso del cucciolo

In caso di decesso del cane, l'Acquirente ne darà comunicazione senza ingiustificato ritardo al Venditore e, quando disponibili, fornirà documenti veterinari e accertamenti diagnostici pertinenti. Qualora sia indicato dal veterinario competente, le parti potranno concordare l'esecuzione di un esame autoptico da parte di struttura idonea.

In base alle risultanze degli accertamenti, le parti valuteranno in buona fede gli eventuali rimedi applicabili, incluse, quando previste dalla legge o concordate, misure di sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione o risarcimento.

Art. 11 – Restituzione del cucciolo

Le parti riconoscono che il cane è un essere senziente e che qualsiasi eventuale restituzione, sostituzione o affidamento deve essere gestito tenendo prioritariamente conto del suo benessere, delle condizioni sanitarie e delle modalità di trasferimento.

Restano impregiudicati i rimedi derivanti da nullità, annullabilità, risoluzione e ogni altra tutela prevista dalla legge nel caso concreto.

Art. 12 – Garanzie e condizioni di assistenza sanitaria

Eventuali problematiche sanitarie rilevate nell'immediatezza della consegna dovranno essere comunicate tempestivamente al Venditore, preferibilmente entro 7 giorni, per agevolare gli accertamenti e l'assistenza. Tale termine ha finalità organizzativa e non costituisce un termine di decadenza dai diritti inderogabili dell'Acquirente.

Quale eventuale misura di assistenza aggiuntiva, ove possibile e concordato con l'Acquirente, il Venditore potrà proporre accertamenti o cure a proprio carico presso un veterinario o struttura indicati, senza ostacolare interventi urgenti, necessari o imposti dalla condizione clinica dell'animale.

La ripartizione delle spese veterinarie, l'eventuale rimborso, la responsabilità per vizi o difetti di conformità e gli altri rimedi sono disciplinati dalla normativa applicabile alla specifica vendita, inclusa, quando ne ricorrano i presupposti, la disciplina inderogabile di tutela del consumatore. Nessuna previsione del presente articolo costituisce esclusione preventiva di responsabilità per dolo, colpa grave o altre ipotesi nelle quali la legge vieti limitazioni di responsabilità.

Art. 13 – Correttezza informativa e liceità della vendita senza pedigree ufficiale

Il presente contratto è finalizzato a garantire la massima trasparenza sulla descrizione commerciale del cane, sulle sue caratteristiche fenotipiche e sulla documentazione genealogica consegnata.

Le parti prendono atto che l'articolo 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 529 disciplina le condizioni per la commercializzazione di animali dichiarati di razza con certificazione genealogica conforme alla normativa. Il Ministero della Salute, nella nota DGSAF prot. n. 0002763-P del 3 febbraio 2017, ha altresì chiarito che la riproduzione e la vendita di cani senza pedigree non sono di per sé vietate, precisando la necessità di un'adeguata identificazione commerciale, anche mediante la dicitura "simil" e l'indicazione della razza fenotipicamente prevalente.

Ai fini del presente contratto il soggetto è pertanto identificato commercialmente come "simil" rispetto alla razza fenotipicamente prevalente indicata all'articolo 1, ferma la distinta documentazione genealogica privata WDF. Tale qualificazione non costituisce dichiarazione di appartenenza a una razza ufficialmente certificata e non attribuisce al pedigree WDF il valore di un documento genealogico ENCI/MASAF.

L'assenza di pedigree ufficiale non impedisce, di per sé, la vendita dell'animale; restano tuttavia applicabili tutte le condizioni e i divieti di legge relativi alla commercializzazione, all'identificazione, alla salute, alla corretta pubblicità e alla tutela dell'Acquirente. La sottoscrizione del contratto non sostituisce tali obblighi.

L'Acquirente conferma di non avere ricevuto promessa di qualità o certificazioni ufficiali differenti da quelle espressamente documentate, fatti salvi i diritti inderogabili e l'effettiva correttezza delle informazioni fornite.

Art. 14 – Trattamento dei dati e passaggio anagrafico

Le parti si impegnano a eseguire gli adempimenti relativi al passaggio di proprietà e alla registrazione nell'anagrafe canina secondo la normativa vigente. Le classificazioni richieste dalle anagrafi pubbliche restano autonome rispetto alle denominazioni utilizzate nel circuito associativo privato WDF.

I dati personali raccolti saranno trattati, per le finalità connesse alla conclusione ed esecuzione del contratto e agli obblighi di legge, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni nazionali applicabili. Qualora dovuta, l'informativa privacy sarà consegnata separatamente.

Art. 15 – Allegati

Costituiscono parte integrante del presente contratto, se effettivamente disponibili e allegati, i seguenti documenti:

1. Documento d'identità del Venditore (ove necessario);
2. Documento d'identità dell'Acquirente (ove necessario);
3. Documentazione microchip / anagrafe canina;
4. Pedigree / certificazione genealogica privata WDF, cartacea o digitale;
5. Libretto sanitario e documentazione veterinaria pertinente;
6. Certificazioni sanitarie o genetiche, con chiara indicazione delle verifiche eseguite;
7. Eventuale valutazione morfologica o scheda tecnica fenotipica WDF;
8. Eventuali condizioni aggiuntive e documentazione precontrattuale sottoscritte dalle parti.

Art. 16 – Foro competente e legge applicabile

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per le controversie relative alla sua interpretazione, validità o esecuzione è competente il Foro di ....., fermo restando il foro inderogabile del consumatore e ogni altra competenza inderogabilmente prevista dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo ..... Data .....

Firma del Venditore

.....

Firma dell'Acquirente

.....

DICHIARAZIONE SPECIFICA SULLA NATURA DELLA DESCRIZIONE FENOTIPICA E DEL PEDIGREE

L'Acquirente dichiara, con sottoscrizione separata, di essere stato informato prima della conclusione della vendita e di avere compreso che:

- il cane è indicato commercialmente come "simil" e reca la "razza fenotipicamente prevalente" riportata nell'articolo 1;
- il certificato/pedigree WDF allegato ha natura privata, non costituisce pedigree ENCI e non attesta iscrizione a un libro genealogico ufficiale ENCI/MASAF;
- non è promesso il rilascio di pedigree ENCI né l'ammissione a registri o manifestazioni di sistemi differenti dal circuito WDF;
- la vendita di un cane senza pedigree ufficiale non è di per sé vietata, fermo il rispetto della disciplina vigente; la presente dichiarazione non esclude le tutele inderogabili spettanti all'Acquirente.

Firma specifica dell'Acquirente: _____ Data: _____